

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, l'esecuzione della fornitura di gasolio per autotrazione mediante consegne frazionate presso i depositi aziendali.

1 OGGETTO DELLA FORNITURA

1.1 Descrizione del prodotto

Fornitura, per somministrazione, di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo non superiore a 10 ppm e comunque conforme alla Norma E.N. 590 ultima edizione.

1.2 Luogo di esecuzione delle forniture


I quantitativi ordinati andranno consegnati presso gli impianti ubicati nelle sedi aziendali di cui al punto 2 del disciplinare integrativo del bando di gara.

1.3 Quantitativi presunti ordinabili

Il fabbisogno complessivo della fornitura di gasolio è stimato in 16.000.000 di litri.

Di seguito si riportano le stime dei fabbisogni di ogni singolo impianto, calcolati in base alla capacità di stoccaggio degli impianti stessi e alla media dei consumi della relativa sede aziendale:

Impianto	Numero Serbatoi	Capacità di un singolo serbatoio (Lt)	Quantitativo medio per ordinativo (Lt)	Media Consegne annuali (N.)
L'Aquila	4	15.000	30.000	59
Avezzano	2	15.000	15.000	106
Sulmona	2	15.000	15.000	61
Teramo	2	20.000	15.000	98
Giulianova	2	15.000	15.000	66
Chieti	2	15.000	15.000	73
Pescara – Via Aterno, 257	4	16.120	30.000	62
Pescara – Via San Luigi Orione, 4	4	50.000	30.000	39
Lanciano – Deposito Autolinee	3	30.000	30.000	42
Lanciano – Nuova Stazione	1	9.000	7.000	5
Paglieta – Deposito Ferroviario località Saletti	1	9.000	8.000	28



(Allegato 2)

Jesi - Interporto Marche Spa	Rifornimento a bordo treno	2.000	3
Jesi - Stazione Ferroviaria RFI - Raccordo CNH	Rifornimento a bordo treno	2.000	2
Pescara - Scalo Merci Pescara Porta Nuova	Rifornimento a bordo treno	2.000	3

2 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

2.1 Modalità e tempi di consegna

La consegna del prodotto ordinato dovrà essere eseguita entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine, salvo quanto diversamente concordato tra le parti, a mezzo di autobotti dotate di contalitri tarati e verificati con attestazione della regolarità della taratura periodica, a cura del Fornitore presso l'impianto indicato nell'ordine medesimo.

Ogni singola fornitura sarà corredata del DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) e/o similari, riportante almeno i seguenti dati:

- volume espresso in Litri a 15° C;
- volume a temperatura di carico;
- densità a 15° C.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli riferiti: alla consegna del prodotto nei diversi luoghi di consegna in ragione delle quantità indicate negli ordinativi di fornitura; al trasporto con propri mezzi o con mezzi di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale presso i serbatoi e/o depositi aziendali; a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.

In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, il Fornitore, successivamente alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, dovrà concordare con la sede aziendale utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna.

2.2 Verbale di consegna

La consegna del prodotto sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, redatto dall'Amministrazione e, per questa, dalle rispettive sedi aziendali utilizzatrici in contraddittorio con il Fornitore al momento della consegna.


Tale verbale di consegna dovrà contenere:

- data e luogo di consegna;
- il numero del DAS;
- la targa dell'autocisterna;
- peso/volume del prodotto rilevato alla scarico;
- densità e temperature del prodotto se rilevate al momento;
- peso/volume del prodotto espresso in litri a temperatura di 15° C dichiarato dal Fornitore;
- volume da fatturare (litri a temperatura 15° C);
- peso rilevato dai controlli;
- volume rilevato all'interno dei serbatoi;
- numero di campioni prelevati.

A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna, così come durante le operazioni di verifica degli scarichi.

3 CONTROLLI E VERIFICHE

3.1 Controlli di qualità



(Allegato 2)

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del prodotto, consegnato dal Fornitore, alle seguenti specifiche tecniche: EN590 e s.m.i., nonché quanto previsto dall'allegato IV della Direttiva 2003/17/CE.

Per l'effettuazione dei controlli di cui sopra, l'Amministrazione potrà disporre, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna di almeno 3 (tre) campioni del prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da circa 2 (due) litri ciascuno.

I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'impianto utilizzatore, il numero del DAS, la data e luogo di prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna.

L'etichetta sarà firmata dal trasportatore. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al Fornitore, uno al Committente ed uno, a discrezione del Committente, ad uno dei laboratori chimici delle Dogane oppure ad altro laboratorio di analisi accreditato, concordato tra il Fornitore ed il Committente, al fine di verificare la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento.

Nel caso in cui il prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra:

- il prodotto potrà essere rifiutato dall'impianto dell'Amministrazione. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del serbatoio ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'impianto, non oltre 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del prodotto, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 8 dello Schema di Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del prodotto, ivi le spese ad esso correlate resteranno a carico del Fornitore;
- l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 8 dello Schema di Contratto, fatto salvo il diritto di al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate, saranno a carico dell'Amministrazione.

In ogni caso all'arrivo del prodotto sarà facoltà dell'Amministrazione procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest'ultima andrà riconvertita alla densità a 15° C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M. e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II.- su autorizzazione dell'A.S.T.M. La densità a 15 ° andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15° C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta d'aria) nel Documento di Accompagnamento (DAS), il prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 8 dello Schema di Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro due giorni naturali e consecutivi ore dovrà provvedere a fornire il prodotto a norma e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 8 dello Schema di Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.


3.2 Controlli di quantità

Il controllo quantitativo sull'ammontare del prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate.

La sede aziendale utilizzatrice verificherà per ogni consegna che il documento di accompagnamento (DAS e/o similari) riporti i dati richiesti di cui al paragrafo 2.

Nel caso in cui il documento di accompagnamento fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione potrà applicare le penali previste all'art. 8 dello Schema di Contratto, fatto salvo il maggior danno.

La sede aziendale utilizzatrice, al fine di determinare la quantità di gasolio consegnato a temperatura del prodotto allo scarico, provvederà:



(Allegato 2)

- per ogni consegna a rilevare:
 - o il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione del contalitri dell'autocisterna (tarato e verificato nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. 182/2000) e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio dall'autista del mezzo;
 - o qualora disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, il volume all'interno del serbatoio a mezzo di asta metrica e confronto con tabella di taratura del serbatoio medesimo;
- a discrezione, ad effettuare una o più delle seguenti verifiche:
 - o rilevare la densità del prodotto con l'ausilio di densimetri omologati e tarati dagli uffici Metrici preposti;
 - o utilizzare, a valle del contalitri dell'autocisterna, un apparecchio contalitri di proprietà dell'Amministrazione tarato ed omologato dagli uffici Metrici preposti;
 - o sottoporre le autocisterne al peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico;
 - o sottoporre le autocisterne al peso tramite "sistema pesa ruote a più piattaforme" tarato ed omologato dagli uffici Metrici preposti.

In tutte le operazioni di verifica e controllo è richiesta la collaborazione e l'assistenza del trasportatore. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

3.3 Modalità fatturazione

Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di prodotto fatturabile, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui la sede aziendale utilizzatrice abbia effettuato le rilevazioni di densità e temperatura allo scarico (paragrafo 3.1) e disponga dei volumi di gasolio determinato a temperatura del prodotto allo scarico, questi ultimi saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M. e stampata dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane ed. II.II.- su autorizzazione dell'A.S.T.M.

Nel caso in cui la sede aziendale utilizzatrice, invece, non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui al comma precedente (densità e temperatura allo scarico, densità a 15° C), ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15° C) ricavabili dal documento di accompagnamento (DAS e/o similari).

Qualora diversamente l'Amministrazione disponga del peso del prodotto consegnato, i volumi di prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso relativo per la densità a 15° C ricavabile dal documento di accompagnamento (DAS e/o similari).

Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 2% (due per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 8 dello Schema di Contratto. Resta inteso che l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata.

